

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla modifica della definizione di "cereale" o "cereali" a norma della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

COM/2021/450 final

Languages and formats available

BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV

HTML



DOC



PDF



Multilingual display

English (en) ▼

Please choose ▼

Please choose ▼

Display

Text



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles,
5.8.2021

COM(2021) 450
final

2021/0254(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla modifica della definizione di "cereale" o "cereali" a norma della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali in riferimento alla prevista inclusione dei legumi secchi nella definizione di "cereale" o "cereali" a norma della convenzione sul commercio dei cereali del 1995.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Convenzione sul commercio dei cereali del 1995

Obiettivo della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (di seguito "la convenzione") è favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali, favorire lo sviluppo del commercio internazionale di cereali e garantire che tale commercio si svolga il più liberamente possibile. La convenzione intende inoltre contribuire nella massima misura possibile alla stabilità dei mercati internazionali dei cereali nell'interesse di tutti i membri, al fine di rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e di fornire un quadro per lo scambio di informazioni e l'esame delle preoccupazioni dei membri riguardo al commercio dei cereali.

La convenzione è entrata in vigore il 1o luglio 1995.

L'Unione europea è parte della convenzione ¹.

2.2. Consiglio internazionale dei cereali

Il Consiglio internazionale dei cereali ("IGC") è un'organizzazione internazionale che mira a conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della convenzione. Esso si prefigge in particolare di:

- favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali;
- favorire lo sviluppo, l'apertura e l'equità del commercio internazionale nel settore dei cereali;
- contribuire alla stabilità del mercato internazionale dei cereali, rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e contribuire allo sviluppo dei paesi la cui economia dipende dalla vendita commerciale dei cereali.

Tali obiettivi sono perseguiti migliorando la trasparenza del mercato mediante lo scambio di informazioni, l'analisi e la consultazione sugli sviluppi del mercato e delle politiche.

Il Consiglio internazionale dei cereali è composto da 30 membri, tra cui molti dei maggiori produttori mondiali di cereali e degli importatori. Oltre all'Unione europea, tra gli altri membri si annoverano l'Argentina, l'Australia, il Canada, l'Egitto, il Giappone,

l'India, il Regno Unito, la Russia, gli Stati Uniti e l'Ucraina. Tuttavia, la Cina e il Brasile non sono membri.

I 30 membri dell'IGC dispongono in totale di 2 000 voti.

Per le procedure di bilancio (cfr. articolo 11 della convenzione), ossia per la fissazione dei contributi finanziari annuali dei membri, l'Unione dispone di 371 voti nel 2020/21²

Per quanto riguarda il processo decisionale, ossia in caso di votazioni (cfr. articolo 12 della convenzione), 1 000 voti sono ripartiti tra gli 11 membri esportatori (inclusa l'Unione con 244 voti) e 1 000 voti tra i 19 membri importatori. Va sottolineato che, in linea di principio, l'IGC opera su base consensuale ed è molto raro che si svolgano effettivamente votazioni.

Alle riunioni del Consiglio internazionale dei cereali l'Unione europea è rappresentata dalla Commissione europea. Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni dell'IGC, in particolare alle sessioni del Consiglio.

2.3. L'atto previsto del Consiglio internazionale dei cereali

Il 14 maggio 2021 il Consiglio internazionale dei cereali ha proposto di includere i legumi secchi nella definizione di "cereale" o "cereali" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della convenzione ("l'atto previsto"). Si propone che la decisione dell'IGC sia presa mediante voto per corrispondenza (ossia procedura scritta) entro il 31 ottobre 2021. Qualora nessun membro della CIG invii obiezioni scritte, i legumi secchi verrebbero inclusi nella definizione di "cereale" o "cereali" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della convenzione con effetto a decorrere dal 1o novembre 2021.

Secondo la proposta, "le lenticchie, i piselli secchi, i ceci, i fagioli secchi, gli altri legumi secchi e i relativi prodotti sono inclusi nella definizione di "cereale" o di "cereali" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della convenzione sul commercio dei cereali del 1995".

La finalità dell'atto previsto è consentire al Consiglio internazionale dei cereali di estendere ai legumi secchi i propri lavori regolari di cui all'articolo 3 della convenzione. In particolare, le relazioni periodiche, lo scambio di informazioni e gli studi speciali di cui all'articolo 3 della convenzione dovrebbero includere i legumi secchi e i relativi prodotti a decorrere dal 1o novembre 2021. I governi dei membri dovrebbero cooperare con il segretariato dell'IGC fornendo informazioni pertinenti su tali legumi secchi e i relativi prodotti.

Sebbene la convenzione non stabilisca norme specifiche in materia di voto per corrispondenza (o procedura scritta), l'articolo 14 della convenzione concernente le "decisioni del Consiglio" non impone che tali decisioni siano adottate in occasione di una sessione del Consiglio.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata conclusa dall'Unione europea con la decisione 96/88/CE³ del Consiglio fino al 30 giugno 1998 e, da allora, prorogata regolarmente. Ogni volta la convenzione viene prorogata per un periodo massimo di due anni, in conformità all'articolo 33 della convenzione. Prorogata da ultimo con decisione del Consiglio internazionale dei cereali del 7 giugno 2021, la convenzione rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2023.

Al momento della conclusione della convenzione, la definizione di "cereale" o "cereali" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), comprendeva i seguenti prodotti: "l'orzo, il granturco, il miglio, l'avena, la segala, il sorgo, la triticale, il frumento e i relativi prodotti".

Successivamente, nel 2008, i membri del Consiglio internazionale dei cereali hanno deciso di includere anche il riso e i relativi prodotti nella definizione di "cereale" o "cereali" a decorrere dal 1o luglio 2009. Inoltre, la definizione di "cereale" o "cereali" è stata ulteriormente estesa a decorrere dal 1o luglio 2013 anche a vari semi oleaginosi, segnatamente copra, semi di cotone, palmisti, semi di arachide, colza/canola, semi di soia e girasole e i relativi prodotti.

L'Unione europea è sempre stata un membro attivo dell'IGC e ha sostenuto una proroga dei lavori del Consiglio al fine di analizzare gli sviluppi commerciali e del mercato dei legumi secchi. Finora ciò è stato fatto su base ad hoc, fatta salva l'approvazione del programma di lavoro annuale dell'IGC.

Scopo della presente proposta è ottenere l'autorizzazione del Consiglio affinché la Commissione possa votare, a nome dell'Unione europea, a favore dell'inclusione dei legumi secchi nella definizione di "cereale" o "cereali" a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e) della convenzione a decorrere dal 1o novembre 2021. La decisione formale sulla proposta in sede di Consiglio internazionale dei cereali sarà presa mediante procedura scritta (voto per corrispondenza) entro il 31 ottobre 2021.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁴.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto del Consiglio internazionale dei cereali ha l'effetto di modificare la convenzione ampliando la definizione di "cereale" o "cereali" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della convenzione, che costituisce un accordo internazionale che vincola l'Unione. L'atto previsto ha pertanto effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione europea. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il commercio di prodotti agricoli.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della proposta di decisione deve essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del Consiglio internazionale dei cereali modificherà la convenzione includendo i legumi secchi nella definizione di "cereale" o "cereali" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della convenzione; la decisione del Consiglio deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2021/0254
(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla modifica della definizione di "cereale" o "cereali" a norma della convenzione sul commercio dei cereali del 1995

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 96/88/CE del Consiglio ⁵ l'Unione ha concluso la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 ("la convenzione"), che è entrata in vigore il 1o luglio 1995. La convenzione è stata conclusa per un periodo di tre anni.
- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della convenzione definisce il significato di "cereale" o "cereali" ai fini della convenzione. I membri del Consiglio internazionale dei cereali possono decidere di modificare tale definizione conformemente all'articolo 32 della convenzione.
- (3) Il 14 maggio 2021 il segretariato del Consiglio internazionale dei cereali ha proposto di includere i legumi secchi nella definizione di "cereale" o "cereali" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della convenzione a decorrere dal 1o novembre 2021. Secondo la proposta, "le lenticchie, i piselli secchi, i ceci, i fagioli secchi, gli altri legumi secchi e i relativi prodotti sono inclusi nella definizione di "cereale" o di "cereali" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della convenzione sul commercio dei cereali del 1995" ⁶.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla modifica della definizione di "cereale" o "cereali" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della convenzione, poiché è nell'interesse dell'Unione ampliare l'ambito dei prodotti contemplati dal Consiglio internazionale dei cereali tramite l'inclusione dei legumi secchi nella definizione di "cereale" o "cereali",

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali è votare a favore della modifica dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della convenzione sul commercio dei cereali, includendo i legumi secchi nella definizione di "cereale" o "cereali", conformemente alla proposta presentata dal segretariato del Consiglio internazionale dei cereali il 14 maggio 2021.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

(1) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.

(2) Il Consiglio internazionale dei cereali opera in base all'anno fiscale, che va dal 1o luglio al 30 giugno.

(3) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.

Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12,

- (4) ECLI:EU:C:2014:2258, punti 63 e 64.
- (5) Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).
- (6) Consiglio internazionale dei cereali, GC53/3 del 14 maggio 2021, allegato 1.

[Top](#)